

N. R.G. 118/2011



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Terza civile- esecuzioni immobiliari

Il Giudice dell'esecuzione,

vista la rinuncia del professionista delegato notaio Paolo Lovisetti ,

rilevato che allegati all'istanza cartacea scansionata e posta in visione dalla cancelleria non si rinvergono né l'istanza di liquidazione né l'estratto del conto corrente;

ritenuto di nominare in sua sostituzione l'avv. Mario Santopietro, già a conoscenza degli atti della procedura esecutiva;

rilevato che gli esperimenti d'asta sin qui tenuti sono andati deserti;

nomina

l'avv. Mario Santopietro in sostituzione del notaio Paolo Lovisetti, sia quale professionista delegato che custode dei beni;

invita

il dott. Lovisetti a depositare istanza di liquidazione e estratto del conto corrente della procedura esecutiva;

dispone

che il professionista avv. Mario Santopietro operi sul conto corrente intestato alla procedura già aperto o, in caso di impossibilità, proceda all'apertura di un nuovo conto corrente intestato alla procedura, acquisendo il fondo spese ancora presente sul precedente conto e depositando la documentazione relativa al conto corrente sino al momento della rinuncia da parte del delegato dott. Lovisetti;

dispone

che il delegato alla vendita proceda alla fissazione di un ulteriore esperimento di vendita (solo) senza incanto al valore (c.d. prezzo base) pari a quello dell'ultimo esperimento di vendita tenuto e che in caso di esito infruttuoso esperisca un ulteriore tentativo di vendita, sempre senza incanto, al prezzo pari al prezzo base precedente diminuito di un ulteriore quinto, avendo sempre cura di precisare nell'avviso di vendita che saranno considerate valide le offerte anche inferiori di $\frac{1}{4}$ rispetto al prezzo così come determinato; il professionista delegato dovrà sempre indicare il valore numerico del prezzo base d'asta e dell'offerta minima;

ordina

al creditore precedente ovvero al creditore ipotecario di primo grado se presente di versare al delegato alla vendita **un ulteriore fondo spese per € 1.000,00 entro 30 giorni** dalla comunicazione del presente provvedimento a cura del delegato alla vendita, anche via fax o email;

avvisa

i creditori che in caso di mancato pagamento del fondo spese nel termine sopra indicato la presente procedura verrà dichiarata improseguibile per inattività delle parti.

Si comunichi al notaio dott. Lovisetti e all'avv. Mario Santopietro, nonché alle parti.

Milano, 02/02/2020



Il Giudice
dott.ssa Silvia Vaghi

